



## REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE  
DEI BENI CULTURALI E  
DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTA** la L. n. 724/1994;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

**VISTA** la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 17.03.2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18.03.2016;

**VISTO** il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il D.A. n. 5478 del 23.03.1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 3.06.1995, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Palermo in data 9.07.1993 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, oggi D. Lgs. 42/2004, la località di "Mondello" nel territorio comunale di Palermo;

**VISTA** la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

**CONSIDERATO** che la signora Di Trapani Rosalia ha presentato istanza di nulla osta in sanatoria, ai sensi della L. 47/1985 per la realizzazione di due campi di calcetto, siti Palermo, via Castelforte n. 82, Fg. 18, p.lla 167, sub 3, e, ai sensi della L. 724/1994, di un fabbricato adibito a bar ristoro con annesso locale magazzino e ripostiglio ad una elevazione fuori terra, Fg. 18, p.lla 167, sub 2 e 3, facenti parte di un unico impianto sportivo;

**CONSIDERATO** che le opere riguardanti la realizzazione dei due campi di calcetto sono state eseguite prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico nel territorio in questione e che l'art. 5, comma 3, della L.R. n. 17/1994 prevede che per le opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico non può applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, ma che la Soprintendenza può prescrivere l'esecuzione di interventi migliorativi per un più idoneo inserimento dell'opera abusiva nel contesto ambientale tutelato;

**CONSIDERATO** che le opere riguardanti la realizzazione del fabbricato adibito a bar ristoro con annesso locale magazzino e del ripostiglio ad una elevazione fuori terra sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista urbanistico, giusta nota prot. n. 929752 del 14.11.2014 con la quale il Comune di Palermo ha comunicato che la perizia giurata presentata dal tecnico della ditta ed asseverata in data 12.06.2012, "*sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive di cui all'istanza di sanatoria in oggetto*";

**VISTA** la nota n. 46203 del 28.09.2015, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 nei confronti della signora Di Trapani Rosalia, nella qualità di proprietaria dell'impianto sportivo in argomento;

**VISTA** la scheda prot. N° 4264/S16.7 del 9.07.2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo dichiara che sul progetto in sanatoria delle opere riguardanti la realizzazione del fabbricato adibito a bar ristoro con annesso locale magazzino e del ripostiglio ad una elevazione fuori terra si

è formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. 4/2003, subordinando il mantenimento delle stesse opere al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.; **CONSIDERATO** che, con la scheda prot. n° 4264/S16.7 del 9.07.2015, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo non ha fatto alcun riferimento circa l'esistenza di un danno ambientale causato al paesaggio dalle opere abusivamente realizzate e che pertanto il parametro danno è da intendersi pari ad Euro zero;

**VISTA** la scheda prot. n° 4264/S16.7 del 9.07.2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 D.Lgs 42/2004, e s.m.i., con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 14.394,30 il profitto conseguito con la realizzazione abusiva del fabbricato adibito a bar ristoro con annesso locale magazzino e del ripostiglio ad una elevazione fuori terra di che trattasi, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6 % del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell' art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto la realizzazione delle opere di che trattasi non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

## D E C R E T A

**Art.1)** La signora **Di Trapani Rosalia**, residente a xx - C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – è tenuta a pagare, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. 42/2004, e s.m.i., l'importo di € 14.394,30, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale sanzione pecuniaria per il profitto conseguito con la realizzazione abusiva del fabbricato adibito a bar ristoro con annesso locale magazzino e del ripostiglio ad una elevazione fuori terra di che trattasi, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6 % del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

**Art.2)** Col presente decreto è accertata la somma di € 14.394,30, sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2016;

**Art. 3)** Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: [www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali), è' consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

**Art. 4)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

**Art. 5)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

**Palermo,**

**10 ottobre 2016**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(dott.ssa Daniela Mazzecca) f.to**